

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche  
ed amministrative ad esso eventualmente connesse**

---

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1980, ORE 16,30.  
— Presidenza del Presidente DE MARTINO.

### CRITERI PROCEDURALI E PROGRAMMA DI ATTIVITÀ.

Il Presidente DE MARTINO formula una proposta, approvata dall'Ufficio di Presidenza, in ordine al programma per la prima fase di avvio dell'inchiesta e alle procedure da seguire per i lavori della Commissione.

Dopo ampio dibattito, cui partecipano i deputati TATARELLA, D'ALEMA, ONORATO, MINERVINI, SARTI, TEODORI, CARANDINI, AIARDI e i senatori PASTORINO, RASTRELLI, RICCARDELLI, BONAZZI, MACALUSO e TRIGLIA, la Commissione approva il seguente documento sulle procedure da osservarsi per le audizioni e le testimonianze: « La Commissione deciderà se procedere mediante libere audizioni parlamentari, esenti da formalismi giuridici, e cioè in modi sostanzialmente non diversi da quelli mediante i quali le Commissioni sogliono eseguire siffatte audizioni a termini del Regolamento della Camera dei Deputati; o mediante testimonianze formali, da assume-

re con procedure modellate su quelle giudiziarie. Quest'ultima procedura sarà sempre adottata quando si tratta di accertare fatti specifici.

Non resterà preclusa la possibilità di passare, ove necessario, dall'audizione alla testimonianza formale, in particolare nella ipotesi che in sede di audizione siano rese dichiarazioni che la Commissione ritenga false o reticenti.

Le domande dovranno essere rivolte per il tramite del Presidente. A giudizio della Commissione, le domande potranno trarre spunto da argomenti raggruppati in "capitolati" preventivamente delimitati, discussi e approvati dalla Commissione. Sull'ammissibilità di domande del tutto estranee agli argomenti così fissati deciderà il Presidente, che potrà sentire la Commissione.

Le convocazioni delle persone da ascoltare saranno fatte normalmente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica a mezzo della polizia giudiziaria, comunicando, se del caso, i capitolati per argomenti sui quali la persona convocata sarà sentita.

Alle persone ascoltate non sarà imposto l'obbligo del giuramento.

Le persone sentite in sede di testimonianza formale saranno ammonite dal Pre-

sidente sulla responsabilità che si assume una volta chiamate a deporre davanti alla Commissione ricordando che la Commissione stessa ha i poteri dell'autorità giudiziaria.

Nelle testimonianze formali alle persone ascoltate verrà, appena possibile, letto e sottoposto per la firma il resoconto stenografico della deposizione.

Nel caso di richiesta di rettifica il Presidente ne farà prendere nota in calce e ne informerà la Commissione in modo che sia posta in grado di valutare l'opportunità di richiamare eventualmente i testi per chiedere loro ulteriori chiarimenti.

Non sarà ammessa la presenza di avvocati delle persone ascoltate, nemmeno se difensori di imputati in procedimento penale.

Salvo l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria competente eventuali notizie di reato, la Commissione dichiarerà, di norma, coperti da segreto funzionale e dunque intrasmissibili alle autori-

tà giudiziarie che ne facciano richiesta gli atti relativi:

a) alle audizioni di tipo parlamentare;

b) a dichiarazioni rese da persone che siano imputate in procedimenti giurisdizionali penali;

c) a dichiarazioni rese da persone che potrebbero astenersi dal testimoniare a norma della legge ordinaria ».

La Commissione decide che di tutte le sue sedute sia tenuto un resoconto stenografico.

La Commissione decide quindi un primo elenco di documenti da acquisire.

Il Presidente avverte che si riserva di convocare quanto prima un Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi per ulteriori proposte in ordine al prosieguo dei lavori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.